

# QUESITI

---

**IVAN RUSSO**

## **L'intelligibile caos stradale**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Arresto in flagranza. - 3. Fermo. - 4. Competenza e udienza preliminare. - 5. Pene massime infliggibili e correlati termini di prescrizione. - 6. Riflessioni conclusive.

### **1. Premessa**

Flaiano e Wilde avrebbero detto: «La riforma concernente le lesioni e l'omicidio stradali è così chiara e comprensibile che basta non leggerla». E nel vero, dopo la tenuità del fatto (foriera di tanti contrasti ermeneutici, pregressi e *in fieri*, nonché di probabili interventi della Corte costituzionale), e dopo l'abrogazione dell'art. 594 c.p., e coeva riforma dell'art. 635 c.p.<sup>1</sup>, ecco altra novella cui i due talenti appena citati si sarebbero rivolti in quei termini: è come dire che, per capirci qualcosa, conviene fermarsi agli echi generati dai media e alle spiegazioni che qualche ministra (è sua generosità) ci elargisce; perché, se poco poco ci si sofferma a riflettere sulle disposizioni, si è avvinti da ambascie davvero attanaglianti.

Nessuno intende esser demolitore a tutti i costi. E la prova più evidente di tal verità è costituita dalla breve chiacchierata che ci intratterrà; essa, svolta in totale buona fede, esterna dubbi (e piatisce risposte) che rendono almeno plausibile la conclusione secondo cui le fattispecie dei "delitti stradali" esibiscono patenti e oggettive discrasie esegetiche. Per evitare dissertazioni lunghe e ridondanti, tenteremo un compendio succinto dei soggetti in esame: e lo faremo mercé il rivolgerci direttamente agli istituti che, ai fini della conversazione, risultano essere tra i più espressivi; inoltre, sempre per ossequiare la sinteticità, ci limitiamo, per ogni struttura, solo all'alternativa più espressiva, quantunque esistano numerose altre gravi incongruenze.

Ed ecco i principali quesiti, correlati ai seguenti istituti.

### **2. Arresto in flagranza**

La violazione dei co. 2 e 3 dell'art. 589-*bis* impone (stante la modifica all'art. 380 c.p.p.) l'arresto in flagranza (la pena è della reclusione da 8 a 12 anni); tal obbligo esula con riguardo ai co. 4 e 5 dell'art. in esame (e, sin qui, nessun rilievo). Però, se immaginiamo che (nelle ipotesi di cui ai citati co. 4 e 5, caso mai aggravate *ex co.* 6) il colpevole si dia alla fuga, diventa ostico accettare che,

---

<sup>1</sup>Sicché l'impossidente (o finto tale) che ingiuri o danneggi rimarrà impunito, senza contare che ottenere il ristoro da chi pur è solvibile sarà tuttavia problematico: impossibile, se non vi sono testi, ovvero intercettazioni per opera della vittima o di terzi (oppure confessione in processo civile).

pure in tal caso, l'arresto rimane facoltativo<sup>2</sup>.

Ma quale logica governa mai tali esiti? Dopo aver scomodato tutto il pensiero giuridico e filosofico di 3 millenni, forse abbiamo rintracciato la risposta, la quale pare consistere in un interrogativo, altamente raziocinante, che il legislatore si è posto: «Ma come accidenti facciamo a rendere obbligatorio l'arresto di chi si è ormai dileguato?!».

Torniamo al *quia* e aggiungiamo che, se non vi fosse la salvifica panacea elargita dal co. 6 dell'art. 189 C.d.S., verrebbe in essere, con riguardo alle lesioni stradali, un'assurdità davvero impressionante. Per evidenziarla, immaginiamo una lesione grave cagionata al pedone nei pressi di un attraversamento pedonale: l'art 381 c.p.p., come modificato dalla novella, ammette la facoltà di arresto. Per contro, senza l'intervento dell'art. 189 cit., chi avesse prodotto lesioni gravissime (ipotesi base: co. 1 del 590-*bis* c.p.), ma con un concorso (pur lievissimo) di colpa altrui, non avrebbe potuto essere arrestato, quantunque si fosse dato alla fuga (fatto ben più allarmante e pericoloso dell'altro), dal momento che il massimo edittale<sup>3</sup> viene eliso (benché di un solo giorno) dall'attenuante (a effetto speciale) disciplinata dal co. 7 dell'art. 590-*bis*<sup>4</sup> c.p.

Si aggiunge che l'arresto di cui alla prima ipotesi pare possibile anche quando il pedone sia corresponsabile: infatti, atteso che il richiamo del nuovo art. 381

---

<sup>2</sup>Pur al cospetto di una pena edittale maggiore: infatti (e anche a fronte del dettato dell'art. 63 c.p., di cui si dirà tra poco), la fuga dopo un fatto che sia inquadrabile sotto la disciplina dei co. 4 e 5 dell'art. 589-*bis* eleva il massimo edittale oltre i 12 anni: ciò varrebbe finanche se concorresse l'attenuante del comma 7 (a effetto speciale), che ammetterebbe l'elisione del massimo edittale in misura pari a un solo giorno di reclusione.

<sup>3</sup>Tal massimo è pari a 5 anni: ipotesi base + 2/3 *ex* aggravante (a effetto speciale) dell'art. 590-*ter*.

<sup>4</sup>Come è noto, il comma 1 dell'art. 381 cit. richiede, per i delitti colposi, il massimo non inferiore a 5 anni di reclusione; inoltre, ai fini dell'arresto, gli artt. 379 e 278 c.p.p. introducono l'incidenza delle attenuanti a effetto speciale.

Naturalmente, non vale richiamare quell'opinione secondo cui la facoltà di arresto non sfugge all'obbligo di comparazione tra circostanze: MANZIONE, *Arresto*, in *Dig. Pen.*, Torino, 1992, 470; Cass., Sez. VI, 4 novembre 1992, Pezzolet, in *Mass. Uff.*, n. 193591. Qui, infatti, la materia è retta dall'art. 590-*quater* c.p., che statuisce l'impossibilità di bilanciamento tra circostanze, talché, ai fini di cui si discute, la diminuzione (minima) in virtù dell'attenuante va operata con riferimento all'aumento (massimo) in forza dell'aggravante. Inoltre, finanche per quanto inerisce alla valenza delle attenuanti dettate dagli artt. 98 e 114 c.p., e pur tenendo da parte la tesi di chi richiede che il bilanciamento tra circostanze vada compiuto all'esito dei correlativi accertamenti giudiziali (JAZZETTI, *Arresto in flagranza e fermo di indiziato di reato nel nuovo codice*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992; Cass., Sez. IV, Khatari, 27 aprile 2000, in *Mass. Uff.*, n. 216312), v'è da rilevare come persino l'indirizzo che ammette la prospettata delibazione precoce la escluda tuttavia con riguardo alla P.g., e la incardini in capo a chi è chiamato a operare la convalida (MANZIONE, *Arresto*, cit., 422).

del Codice di rito è rivolto al *nomen*, la facoltà rimane integra anche se concorrono attenuanti (salva differente statuizione, che, però, esula)<sup>5</sup>. Del resto, se il dettato del co. 7 vantasse la prerogativa d'escludere ogni possibilità di arresto alla propria presenza, ne conseguirebbe che, al cospetto dell'attenuante in questione, nessuna ipotesi dell'art. 590-*bis* c.p. ammetterebbe la misura, e sarebbe travolto persino l'obbligo di arresto nei casi di cui ai co. 2 e 3 dell'art. 589-*bis* c.p. (*coram* co. 7 di questa norma), benché aggravati *ex art. 589-ter* c.p.: infatti, qui come lì, sussisterebbe refrattarietà al disposto degli artt. 380 e 381 c.p.p., sol perché essi non mentovano i casi in cui ricorre l'attenuante del concorso di colpa<sup>6</sup>.

E però, la ritenuta valenza del co. 6 dell'art. 189 cit. pone la possibilità di almeno tre differenti interpretazioni: ciascuna molto discutibile, specie perché si constata che la novella si è preoccupata d'inserire nell'art. 381 c.p.p. tutti i co. dell'art. 590-*bis*, escludendo però il primo, sicché vien da interrogarsi circa le vicende della misura precautelare di cui discutiamo. Ma non bastava alla bisogna il già indicato co. 6 dell'art. 189, semmai con previsione di aggravanti nel caso di lesioni notevoli o morte?

Verifichiamo le varie proposte esegetiche: ovviamente, con riferimento al caso che vede il colpevole darsela a gambe.

La prima fa capo all'evenienza che qualcuno, non conoscendo neppure che cosa si andava a scrivere, si sarà detto: «*Melius - abundare...*», e abbia inavvedutamente inserito nell'art. 381 c.p.p. assetti già scontati (ovviamente, con riguardo all'art. 590-*ter*: nel senso che ha ribadito l'accesso all'arresto, ancorandolo a un'aggravante di una figura che l'ammette *ex se*)<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup>Al più, l'esistenza di attenuanti a effetto speciale consiglierà alla P.g. di valutare il fatto nel suo complesso (non di bilanciare circostanze!), ma la differenza introdotta da tal gradiente non inficia né limita l'astratta facoltà d'arresto: DALIA, FERRAIOLI, *Manuale di Procedura penale*, Padova, 2010, 231-232. Tra l'altro, la P.g. non è neppure tenuta a spiegare, salva manifesta arbitrarietà, le ragioni della scelta, bensì le basta illustrare i fatti in una forma che sia intelligibile dall'Autorità giudiziaria: Cass., Sez. II, 16 aprile 1998, in *Riv. pen.*, 1998, 810.

<sup>6</sup>Senza contare, poi, che ancor più impossibile apparirebbe l'arresto, in caso di lesioni "semplicemente" gravi, finanche al cospetto del co. 2 dell'art. 590-*bis*: difatti, il massimo edittale, in quanto eliso, sarebbe inferiore ai 5 anni.

<sup>7</sup>Cosicché tutto rimane immutato nella sostanza: conclusione scientificamente rozza, ma "storicamente e praticamente" più probabile (considerata la caratura di chi ha legiferato). Ipotesi aggravate o ipotesi non aggravate, dunque, chi fugge è passibile di arresto, già in forza dell'art. 189. Semmai, l'unica espressiva sottigliezza sarebbe costituita dal fatto che, quando la pena edittale massima raggiunge i 5 anni di reclusione, è possibile la custodia in carcere (esclusa dal co. 6 dell'art. 189): ma è conclusione asseverata già dal sistema vigente.

La seconda porterebbe a concludere che la nuova formulazione dell'art. 381 abbia implicitamente (*ubi voluit...*) escluso la possibilità di arresto nell'ipotesi di fuga dopo lesioni lievi (quelle assunte direttamente all'art. 590 c.p., e perseguibili a querela)<sup>8</sup>.

L'ultima possibilità è che l'art. 590-ter c.p. abbia assorbito il co. 6 dell'art. 189 c.p. nella parte nella quale questo si rivolge alle lesioni gravi o gravissime: si tratterebbe, in buona sostanza, di una singolare forma di reato complesso (art. 84 c.p.)<sup>9</sup>.

Al cospetto di cotanto marasma, non rimane che invocare l'aiuto della sapienza giuridica di Giove e Minerva.

### 3. Fermo

Per studiarlo, compariamo le lesioni gravissime di cui al co. 2 dell'art. 590-bis c.p., con le lesioni, parimenti gravissime, punite dal co. 5 (e immaginiamo che, solo nel secondo caso, il colpevole si sia dato alla fuga): ipotizziamo altresì che, in entrambi in casi, ricorra la già analizzata attenuante del co. 7. Ebbene (anzi, emmale), nel primo caso, il fermo è possibile, poiché il minimo edittale è di 2 anni (la metà di 4: stante l'attenuante) e il massimo supera, canonicamente, 6 anni di reclusione; nel secondo caso, il provvedimento è impossibile, poiché, pur con l'aumento di un terzo in forza dell'aggravante del 590-ter<sup>10</sup>, il minimo

---

<sup>8</sup>In altre parole, vi sarebbe stata una sorta di abrogazione implicita del co. 6 dell'art. 189 *in parte qua* esso ammetteva la misura precautelare nei confronti del "fuggitivo", quand'anche responsabile di lesioni solamente lievi o lievissime. È ipotesi che appare altrettanto peregrina, sia perché collide con la lotta rivolta ai tanti incoscienti che pullulano sulle nostre strade, sia perché il bene giuridico protetto dall'art. 189 non è solo la necessità effettiva e concreta di soccorso ai feriti, bensì pure la garanzia che sia prestato soccorso a chicchessia, e finanche a prescindere dal giudizio del colpevole circa la gravità degli eventi: talché sembrerebbe davvero incredibile l'ancorare l'arresto all'esistenza di lesioni "effettivamente" gravi, ed escluderlo con riferimento alle lesioni che, anche quando giudicate gravi dal colpevole, non lo siano in effetti.

<sup>9</sup>Evitiamo di addentrarci nella distinzione tra reati complessi in senso proprio (o composti) e complessi in senso lato: sul punto, MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, 1966, 223; NEPPI, MODONA, *Inscindibilità del reato complesso e ne bis in idem sostanziale*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 530; Cass., 8 giugno 76, Zedda, *Mass. Uff.*, n.135183. Ma, anche sposando tal proposta, sorgono nondimeno ostacoli; anzitutto, ci si chiede perché si è deciso di introdurre una norma autonoma, laddove sarebbe bastato modulare ipotesi aggravate del co. 6 dell'art. 189 (magari includendo la possibilità di custodia in carcere); inoltre, ci si interroga circa il perché si sia modificato l'art. 381 c.p.p. (sempre intendendo far riferimento all'introduzione implicita dell'art. 590-ter sotto il dettato dell'art. 381 cit.): fatica superflua, oltre che sommarmente confusionaria, atteso che, se già l'ipotesi base (art. 189) ammette la facoltà d'arresto in caso di fuga, è di tutta evidenza che l'ipotesi aggravata la contiene in sé. Insomma, comunque la si affronti, la materia pare intrisa da somma confusione: anzi, dominata da questa.

<sup>10</sup>Come ben si sa, ai fini della valutazione del fermo, il calcolo rivolto al minimo edittale impone di aggiungere l'aumento minimo generato dall'aggravante: nel nostro caso, 1/3.

levita soltanto fino a 2 anni e 8 mesi, talché la metà è pari a 16 mesi. E, anche qui, ecco altra assurdità: chi, dopo aver “alzato il gomito”, si mette alla guida (fermo restando che è condotta disprezzabile e indegna: è ovvietà) e produce lesioni gravissime soggiace all’art. 384 c.p.p., quand’anche si fermi a prestare soccorso<sup>11</sup>; chi, da vero incosciente (ben che sobrio), non si ferma a soccorrere il pedone investito sulle strisce e gravissimamente ferito non potrà essere mai fermato.

Circa l’analisi del pensiero dell’autore della legge, va forse chiamata in causa la nota sentenza delle Sez. un. civili<sup>12</sup>, resa a proposito del danno tanatologico: il consesso si è fatto guidare da Epicuro; al legislatore, invece, sarà sovvenuto Lucrezio<sup>13</sup>. Cosicché proponiamo che, forse, la spiegazione filosofica offerta dal legislatore sta nel seguente sillogismo: «*Nulla formido* per il responsabile; infatti, se c’è l’arresto, il fermo non ci può essere; se non c’è l’arresto, è il colpevole a non esserci (in carcere), e di conseguenza non ci può essere il fermo!».

#### 4. Competenza e udienza preliminare

Qui il discorso può esser svolto in modo congiunto, muovendo dalle lesioni. L’assunzione agli artt. 550 e 552 c.p.p. della chiamata in giudizio sembra incardinare, in ogni caso, la competenza del Tribunale monocratico (con assenza dell’udienza preliminare). Nondimeno, se ci rivolgiamo all’art. 590-ter, nella parte in cui richiama i co. 2 e 3 dell’art. 590-bis, ecco emergere un dubbio: l’aggravante del 590-ter<sup>14</sup> soggiace o no al dettato dell’art. 63, co. 4, c.p.? Il tema sarà affrontato in seguito; tuttavia, qui conviene rilevare come, se si volesse sostenere che ci si trova al cospetto di un’eccezione<sup>15</sup> all’art. 63, la conclusione dovrebbe essere che, essendo (nell’esempio *de quo*) il limite massimo pari a 11 anni e 8 mesi (7 + 2/3), la competenza dovrebbe essere del Collegio: di vero,

---

<sup>11</sup>Il beneficio elargito dal co. 8 dell’art. 189 (diniego della facoltà d’arresto, se il colpevole si ferma a soccorrere il ferito) non si estende al fermo.

<sup>12</sup> Sentenza delle Cass., Sez. un. civili, 22 luglio 2015, n. 15350.

<sup>13</sup>Ovviamente, siamo distanti miliardi di parsec dall’idea d’irridere il genio della poetica latina (forse il massimo: comunque l’unico che riuscì a trasformare la filosofia in canto); ricordiamo, anzi, la sensibilità e i grandi sentimenti che lo condussero a esser refrattario, nella sostanza (quantunque recettivo nella forma), alle algide discettazioni e agli anaffettivi esercizi dialettici o mentali del filosofo di Samo, tanto che, dalla “Lettera sulla felicità”, trasse solo un incremento di quel pessimismo di fondo che lo condusse al suicidio all’età di 44 anni.

<sup>14</sup>Benché la figura possieda qualche vestigio tipico del reato autonomo (e sarebbe stata preferibile una scelta in tal senso), è fuor di discussione che si tratti di aggravante: lo sancisce l’art. 590-quater.

<sup>15</sup>Sicché l’aumento per tal aggravante non soggiacerebbe alla limitazione di cui al co. 4 del prefato art. 63.

non sarebbe plausibile sostenere che sarebbe stata introdotta una deroga implicita agli artt. 33-*bis* e 33-*ter* c.p.p.<sup>16</sup>.

Se, poi, si vuol concludere (più propriamente) che l'art. 590-*ter* non sfugge al disposto generale dell'art. 63, allora si palesano altre "cattive mescolanze", di cui si dirà tra poco.

### 5. Pene massime infliggibili e correlati termini di prescrizione

Uno dei nodi principali (ma non l'unico) attiene, come si è anticipato poc'anzi, agli effetti esplicitati dall'aggravante introdotta dall'art. 590-*ter*, secondo che soggiaccia o no al dettato dell'art. 63, co. 4, c.p. Da come "l'impianto" risulta espresso, la risposta dovrebbe essere di segno negativo<sup>17</sup>; sennonché, anche a voler pretermettere che, in mancanza di espressa e contraria statuizione, dovrebbero valere i principi generali dettate dal Libro I del c.p.<sup>18</sup>, sarebbero in ogni caso evidenti talune stravaganze che conseguirebbero all'esegesi *de qua*.

Se così fosse, infatti, ci troveremmo al cospetto almeno delle seguenti assurdità: la competenza per le lesioni gravissime (già aggravate dai co. 2 o 3 dell'art. 590-*bis*), se prodotte dal fuggente, sarebbe del Collegio (e vi sarebbe necessità dell'udienza preliminare); nel caso di omicidio commesso da chi, in stato di ebbrezza e con la patente sospesa (co. 3 e 6 dell'art. 589-*bis*), si dia alla fuga, la pena massima supererebbe i 26 anni di reclusione<sup>19</sup>; le lesioni gravissime cagionate in stato di ebbrezza e con patente sospesa (da soggetto che poi fugga) sarebbero punite più gravemente (anche con riguardo al massimo) dell'omicidio

---

<sup>16</sup>Né l'assunto ci pare superabile con l'evocare l'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (di competenza del monocratico); per tale singolare eccezione, difatti, la *voluntas legis* è stata espressa in modo introvertibile, tanto che la particolarissima inclusione è stata eseguita con l'intervenire su una disposizione che disciplina la competenza, e non già con il limitarsi a inserire un'aggiuntiva figura criminosa nell'elencazione offerta dall'art. 550 c.p.p.: anzi, a stretto "tenor semantico", l'art. 590-*ter* non risulta assunto alla citata norma del Codice di rito.

<sup>17</sup>È evidente lo zelo profuso nel prevedere un apposito articolo; visibile è altresì che la disposizione si rivolge a tutti i rispettivi massimi edittali rivenienti anche in séguito a sommatorie di aggravanti (quella del comma 5 evoca le rispettive fattispecie, già aggravate, di cui ai commi precedenti); si aggiunge che il fuggire dopo un sinistro richiama massime un *posterius* autarchico (pravo e allarmante in sé), piuttosto che una modalità più disdicevole dell'azione o dell'omissione iniziali, ecc.: di guisa che sembrerebbe esser stata foggiate una sorta di circostanza "singolarissima", capace di attrarre i correlativi massimi di forme già aggravate, quindi di "plasmarli" e "rigenerarli" per virtù propria, e indi di ulteriormente incrementarli fino a due terzi.

<sup>18</sup>Stante tal considerazione, appare ostico accettare l'ipotesi che massimi edittali già aumentati in forza di rispettive circostanze a effetto speciale debbano subire l'aggiuntivo aumento di 2/3.

<sup>19</sup>Maggiore, dunque, di quella comminata per il doloso, ovvero per il preterintenzionale (quantunque aggravato da una delle circostanze di cui all'art. 577 c.p. o commesso con armi).

stradale (ipotesi base) commesso da soggetto che poi fugga. E altre amenità emergerebbero con riguardo ai casi di concorso formale (rispettivi commi 8 degli artt. 589-*bis* e 590-*bis*).

Orbene, proprio volgendo lo sguardo a tal figura (concorso formale di reati, unificati solo *quoad poenam*), ecco i rispettivi co. 8 delle due norme fissare i correlati limiti: 18 anni per l'omicidio, e 7 anni per le lesioni. In merito, sembra preferibile postulare che tali rispettivi limiti assorbono già tutti gli aumenti fissati da qualsivoglia aggravante delle due rispettive disposizioni in esame (i mentovati 589-*bis* e 590-*bis*); ché, se valesse il contrario (come lo "spirito" della legge e la stesura delle norme sembrerebbero suggerire), ne conseguirebbe che l'omicidio pluriaggravato (per es., *ex co.* 2 e 6 del 589-*bis*), accompagnato da lesioni gravissime e pluriaggravate in danno di altra persona (co. 8 prefato 589-*bis*), risulterebbe esser punito con 24 anni di reclusione:  $18 + 1/3$  (per l'aggravante del co. 6).

Inoltre, se vi aggiungessimo che il colpevole sia scappato via, la pena parrebbe raggiungere il limite di 30 anni di reclusione<sup>20</sup>. Non parliamo, poi, degli effetti giuridicamente perversi che ne deriverebbero se ci si facesse tentare dall'idea di considerare l'aggravante della fuga come entità concettualmente disgiunta dalle singole figure delittuose regolate dal comma 8 citato: ne seguirebbe addirittura la competenza della Corte d'assise, atteso che saremmo al cospetto (da un lato) di due aggravanti a effetto speciale (dunque, incidenti sulla competenza, indipendentemente da eventuali attenuanti, benché a effetto speciale: art. 4 c.p.p.) e (dall'altro) di un massimo edittale non inferiore a 24 anni di reclusione (5 c.p.p.)<sup>21</sup>.

Dalle riflessioni pare conseguire, quindi, che sembra più saggio ammettere i correttivi di pena dei quali discutiamo, e concludere che i rispettivi limiti di 18 e 7 anni non sono mai superabili (salva l'incidenza degli artt. 589-*ter* e 590-*ter*), giacché l'unificazione *quoad poenam* dà per assorbiti tutti i rispettivi aumenti

<sup>20</sup>Né sarebbe incidente, sotto il profilo pratico, il "limitatore di pena" di cui al comma 3 dell'art. 81; infatti, sommando i rispettivi massimi, si andrebbe addirittura oltre i 30 anni: 20 per l'omicidio (anni  $12 + 2/3$ ), cui sarebbero da aggiungere 11 anni e 8 mesi per le lesioni (anni  $7 + 2/3$ ). Dunque, a valere sarebbe anzi il correttivo di cui all'art. 78 c.p.

<sup>21</sup>In altre parole, se all'aggravante dell'art. 589-*ter* si volesse conferire la valentia tipica della fattispecie autonoma, nel senso che la pena da essa comminata assorbe l'insieme delle pene di cui comma 8 dell'art. 589-*bis*, e lo sublima, concettualmente e giuridicamente, per forza propria, fino a trasformarlo in un *novum et unicum* (facendogli perdere la natura di mero totale, offerto dalla sommatoria degli addendi: gli eventi avvinti nel concorso formale), conseguenza in linea con l'art. 5 c.p.p. sarebbe la competenza della Corte d'assise.

conseguenti a questa o a quell'aggravante. In altri termini, come è sempre avvenuto con riguardo all'art. 589 c.p., l'aumento per ogni tipo di aggravante è da intendersi come assorbito, comunque sia e sempre, dal massimo edittale (15 anni di reclusione: omicidio plurimo)<sup>22</sup>. Ma, se così è, ci chiediamo che senso ha "sparare" anni di carcere come se partecipasse a una tombolata.

E ciò vale anche se si cede il campo all'art. 63; infatti, con riferimento ai rispettivi co. 8 citati, neppure l'art. 63 legittima l'aumento (ben che di 1/3 e facoltativo) della pena fissata per il concorso formale di reati: altrimenti, ne conseguirebbe che i rispettivi termini di prescrizione dei reati avvinti dal concorso formale (nei casi di cui ai co. 8 prefati) dovrebbero "ricevere *de relato*" l'aumento che i co. 8 riverbererebbero su di essi<sup>23</sup>. Superfluo aggiungere che, ai fini della prescrizione, occorre in ogni caso tener conto dell'ininfluenza della pena fissata per il concorso formale<sup>24</sup>.

E questo è altro solido argomento per ricondurre anche le due rispettive aggravanti della fuga sotto la disciplina dell'art. 63; ancor di più va respinta, come è evidente, l'ipotesi che le rispettive due aggravanti della fuga "plasmino" una pena disgiunta dalle rispettive ipotesi base, e dunque capace di allungare i termini di prescrizione.

Ma allora si dirà: tutto risolto? Per niente.

A qualunque impostazione logico-concettuale si aderisca, emerge tuttavia un'altra "chiccha" giuridica: il concorso formale tra più lesioni gravissime non può mai esser punito con più di 7 anni di reclusione (testuale *dictum* del co. 8 dell'art. 590-*bis*), talché una lesione gravissima cagionata nelle condizioni descritte dal co. 3 del 590-*bis* merita la stessa sanzione (7 anni, appunto) infliggibile a chi ha cagionato decine di lesioni gravissime nelle medesime condizioni (co. 8 nella parte in cui si rivolge all'appena mentovato co. 3)<sup>25</sup>.

Per dirla in breve, l'irragionevolezza di base si evince anche senza dipendenza dalla valenza (o no) dell'art. 63 c.p. Per convincercene, pensiamo alle lesioni gravissime causate dall'ubriaco con patente sospesa (co. 3 e 6 del 590-*bis*): esse

<sup>22</sup>Sicché la novella non pare introdurre norme o principi nuovi legittimanti deroghe in merito.

<sup>23</sup>Difatti, la facoltatività dell'aumento ex art. 63 non scardina l'obbligatorietà degli aumenti ai fini del calcolo dei termini prescizionali: Cass., Sez. un., 22 settembre 2015, n. 38518.

<sup>24</sup>MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2008, *parte speciale*, pp. 108 e 109 (il chiaro A. precisa che si tratta di concorso formale di reati, e non di reato complesso); SERIANNI, *Omicidio, EGT*, XXI, 1990; già Cass., 8 giugno 1984, Caleta, *Mass. Uff.*, n. 165937.

<sup>25</sup>Per es., urtando violentemente uno scuolabus: in disparte il discorso circa l'eventuale disastro colposo.

sono punibili con la reclusione fino a 9 anni e 4 mesi (e il punto è incontro-verso). Per contro, più lesioni gravissime, cagionate dal medesimo soggetto e nelle medesime condizioni, ricadendo sotto la disciplina del comma 8, meritano una pena non superiore a 7 anni: difatti, stante il richiamo esplicito del predetto comma 8 a tutte le ipotesi dell'articolo in esame («Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti ...»), ne consegue che qualsiasi aumento oltre i canonici 7 anni violerebbe il principio di legalità<sup>26</sup>.

Il paradosso, come è naturale, rimane anche quando immaginiamo che il reo si dia alla fuga; in tal caso, il supplemento di pena comminato dal 590-ter pone un'altra alternativa inaccettabile; di vero, sia che si consideri il prefato 590-ter come circostanza "specialissima"<sup>27</sup>, sia che lo si faccia soggiacere all'art. 63, viene in ogni caso a concretarsi la seguente assurdit : il protagonista che fugga dopo aver provocato una sola lesione sar  passibile di una pena che sar  addirittura pi  grave di quella irrogabile a chi ha commesso un fatto identico al suo, con la sola differenza che, anzich  aver ferito una sola persona, ne abbia mandate all'ospedale parecchie<sup>28</sup>!

Ed ecco che, a questo punto, pure il nostro dubbio oscilla tra i due rami di un'alternativa. Da una parte, pensiamo che chi ha scritto o modificato la legge abbia voluto dimostrare la validit  del pensiero di Zenone di Elea: come il Pi  veloce non potr  mai superare o raggiungere la tartaruga, cos  la maggior gravit  della pena comminata per una sola lesione   solo illusoria, poich  la sanzione non raggiunger  mai il *quantum* di quella infliggibile per pi  lesioni. Ma ecco intrigarci altra lettura del fenomeno: non   che qui si sia voluto interpretare il Maimonide (come   noto: massimo giurista e filosofo talmudico) e il suo efficace

---

<sup>26</sup>Nessuno pare legittimato a conferire alle parole del comma 8 un sottinteso aggiuntivo secondo cui il suo disposto si riferirebbe soltanto ai casi in cui i 7 anni di reclusione non siano superati per effetto proveniente *aliunde* (per sommatorie derivanti dal concorrere di pi  co. dell'art. 590-bis).

<sup>27</sup>E dunque generante un aumento di 2/3 del massimo edittale gi  riveniente dal calcolo di cui innanzi: se ne   parlato prima.

<sup>28</sup>Escludendo la valenza dell'art. 63 c.p., vi   che una lesione lieve cagionata dall'ubriaco con patente sospesa   punibile con la reclusione fino a 9 anni e 4 mesi: se vi si aggiunge l'incremento fissato dall'art. 590-ter, il massimo supera 15 anni e mezzo di reclusione; ovviamente, nulla cambia se si procede con modalit  differente di calcolo (in teoria, pi  ortodossa, stante il co. 3 dell'art. 63 c.p., ma contraddetta dalla semantica), e si applica al co. 3 dell'art. 590-bis prima l'aumento *ex* 590-ter, e indi l'aumento *ex* co. 6 del 590-bis. La sostanza non muta se cediamo il campo all'art. 63; anche qui (variate le rispettive cifre) vien fuori l'irrazionalit  di cui si discute: una sola lesione pone a carico del fuggente una pena pi  grave che pi  lesioni, atteso che l'intervento del comma 8 mitiga (per disposizione espressa) i totali conseguenti all'opera delle aggravanti disciplinate dai commi precedenti, con conseguente "riverbero della mitigazione" sull'art. 590-ter.

anacoluto, secondo cui «Chi lede un solo innocente, è come se ledesse il mondo intero»?!

#### 6. Riflessioni conclusive

Avviandoci alle conclusioni, chi ricorda gli insegnamenti di quei grandi incliti Maestri che hanno fatto, e tuttora fanno, tanto amare la materia penale<sup>99</sup> vede aprirsi un vortice che lo fa sprofondare dall'Olimpo alla Geenna, specie quando sente il politicante di turno affermare che «(...) l'omicidio stradale vuole essere anche una sfida a chi taccia d'incompetenza l'attuale legislatore (...)»: ahi, vien quasi da emulare il leone di Fedro, e esclamare, affranti: «*Ter morimur*». Ma no! La sfida va accettata, anche se l'impresa di vincere la stolidità caparbia appare davvero improbabile. Nondimeno, rivolgendoci al Poeta, sostituiamo ad Apollo l'aleggiante insegnamento dei maestri innanzi citati, mentre al pasticciatore legislatore facciamo prendere il posto del supponente satiro frigio; indi, invochiamo:

Entra nel petto mio e spira tue/ sì come quando Marsia traesti/ dalla vagina delle membra sue»...

---

<sup>99</sup>Non citiamo né chi tuttora ci istruisce a voce e con la penna, né chi, dopo averci donato tanto, ci ha lasciati, in quanto, l'elencazione, incompleta di necessità, apparirebbe qui inopportuna.